

Denunciata disparità di trattamento tra imputati abbienti e imputati non abbienti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17216 del 14/03/2023 Ud. (dep. 26/04/2023) Rv. 284552 - 01

Reato - circostanze - attenuanti comuni - riparazione del danno - Limiti temporali per l'integrale riparazione del danno - Afferito contrasto con l'art. 3 Cost. - Denunciata disparità di trattamento tra imputati abbienti e imputati non abbienti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in presenza di una concreta volontà riparatoria, l'integrale riparazione del danno, costituente il presupposto per il riconoscimento dell'attenuante, possa avvenire mediante pagamento rateizzato, con adempimento definitivo anche successivo al giudizio, in quanto la concessione dell'indicata diminuente postula non solo la volontà riparatoria dell'imputato, ma anche il fatto oggettivo dell'integrale riparazione del danno, sicché non può assumere rilevanza la possibile disparità di trattamento tra aspiranti beneficiari, in ragione delle loro diverse condizioni economiche.

Reato